



Comunicato n. 419

San Donà di Piave, 08 aprile 2014

Ai Docenti

Al Personale Ata

sede

OGGETTO: Decreto legge n. 101/31.08.13, convertito in legge n. 125 del 30.10.13 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4 comma 16 bis – **assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

Si portano a conoscenza di tutto il personale le nuove disposizioni in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici trasmesse con la Circolare n. 2/17.02.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Raccomandando una puntuale e accurata lettura dell'intero testo, si riporta una sintesi dei passi più significativi.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 125/30.10.13, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di permessi brevi. La giustificazione dell'assenza (es. permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione. Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia (il medico redige l'attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità).

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari che comportano l'incapacità lavorativa. Gli interessati dovranno presentare tale certificazione all'amministrazione di appartenenza prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. Resta inteso che l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante autocertificazione. In tal caso le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Il Dirigente Scolastico

Sito □

Prof.ssa Maria Teresa Gobbi

Inc. Istruttoria: C. Guiotto